

Il provvedimento delle Entrate sulle comunicazioni delle imprese energivore e gasivore

Tax credit energia entro il 20/9

Per i bonus di dicembre 2022 valgono le regole precedenti

DI GIULIA SIRTOLI

Tax credit energia, partono le comunicazioni per la cessione all'Agenzia delle entrate. Entro il 20 settembre 2023 è possibile comunicare all'Ade le cessioni relative ai crediti d'imposta del terzo e quarto trimestre del 2022, mentre per quelli goduti nel mese di dicembre del 2022 restano valide le regole precedentemente disposte dall'amministrazione. È questo quanto stabilito dal provvedimento direttoriale dell'Agenzia n. 24252, data 26 gennaio 2023.

I bonus per le imprese energivore e gasivore consistenti nell'assegnazione di crediti d'imposta per le spese sostenute in relazione all'acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e secondo trimestre 2022, infatti, sono stati estesi dal dl aiuti 4 (dl 176/2022) ai costi sopportati nel dicembre del 2022.

Per quanto riguarda l'utilizzo del tax credit in parola, è prevista la possibilità di compensarli tramite F24 con le imposte dovute, oppure di procedere alla cessione del credito a terzi, a condizione che sia ceduto per intero.

Al proposito, dunque, si è reso necessario attuare le relative disposizioni su cessione e tracciabilità, necessità alla quale il provvedimento delle Entrate ha risposto ritenendo applicabili le stesse

regole già previste per i bonus precedenti dal precedente provvedimento n. 253445 del 30 giugno 2022.

Inoltre, il documento ha anche la finalità di recepire le scadenze di utilizzo dei bonus precedenti. Nel dettaglio, in caso di cessione è fatto obbligo di inoltrare una specifica comunicazione alle Entrate, che il provvedimento rende effettuabile a partire dal 26 gennaio 2023 ed entro la scadenza ultima del 20 settembre 2023, con scadenze scaglionate in base al momento di fruizione del beneficio.

Pertanto, è da inoltrare entro il 22 marzo 2023 la comunicazione relativa alla cessione dei crediti d'imposta sui carburanti per agricoltura e pesca del terzo trimestre 2022. Si va invece al 21 giugno 2023 per quelle inerenti al tax credit sullo stesso tipo di carburanti per agricoltura e pesca del quarto trimestre 2022. Infine, la scadenza è al 20 settembre 2023 per comunicare la cessione dei bonus su energia elettrica e gas goduti nel terzo trimestre 2022 e nel periodo ottobre/novembre 2022.

Per quanto riguarda, infine, l'utilizzo in compensazione tramite F24 da parte dei concessionari, il provvedimento in calce fissa altre tre scadenze per le appena citate tipologie di crediti. Nel dettaglio, rispettivamente, i concessionari avranno tempo per

la compensazione fino al 31 marzo 2023, 30 giugno 2023 e 30 settembre 2023, data entro la quale la compensazione è possibile anche in riferimento ai tax credit del dl aiuti 4, relativi cioè al mese di dicembre 2022.

Successivamente, per consentire l'acquisizione delle comunicazioni dei crediti d'imposta di dicembre 2022, il provvedimento si occupa di approvare le nuove versioni del "modello per la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta", delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche, che vengono allegate al provvedimento, sostituendo le precedenti.

È poi demandata ad una successiva risoluzione dell'Agenzia la determinazione dei codici tributo necessari alla fruizione dei crediti per le imprese energivore e per quelle gasivore estesi al mese di dicembre 2022 e le relative istruzioni per la compilazione del modello F24.

Infine, all'interno delle motivazioni che completano l'articolato del documento di prassi, l'amministrazione finanziaria si premura di ricordare ai contribuenti che i crediti d'imposta riconosciuti per il primo e secondo trimestre 2022 per l'acquisto di energia elettrica, gas e carburanti non sono più cedibili, in base a quanto previsto dalle disposizioni di riferimento.

© Riproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901 - L.1721 - T.1615

